

TI_GERICHTE 80.2021.5 vom 7. September 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-09-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2021.5

FR: TI_GERICHTE 80.2021.5 du 7 septembre 2022

IT: TI_GERICHTE 80.2021.5 del 7 settembre 2022

Regeste

Reddito della sostanza mobiliare: vendita di azioni a società controllata dal venditore, teoria della trasposizione, collaborazione fra due soci di minoranza

Erwägungen

E. 1

lett. b LT si realizza anche tramite la partecipazione di più persone che trasferiscono insieme i diritti di partecipazione e detengono in seguito almeno il 50% del capitale azionario della società assuntrice. Determinante è la detenzione di almeno il 50% del capitale azionario e non i rapporti contrattuali stipulati tra le parti. Tramite _____ (della quale sono azionisti al 50% ciascuno), RI 1 hanno mantenuto in comune la partecipazione maggioritaria (60%) – tramite _____ - della _____, attraverso il cumulo delle quote minoritarie. Si tratta pertanto di verificare se nel caso di specie sono adempiute le condizioni della trasposizione ed imporre nella partita fiscale di _____, quale reddito da sostanza mobiliare il ricavo della vendita della partecipazione di _____ a _____.

E. 2.1.1

Secondo l'art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.). In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all'articolo 4 a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP), l'eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis LIP); rimane salvo il capoverso 1bis. Di ugual tenore, per l'imposta cantonale, l'art. 19 cpv. 1 lett. c LT.

E. 2.1.2

Giusta l'art. 20 a cpv. 1 lett. b LIFD (nella versione in vigore nel periodo fiscale 2015) è considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera c anche il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione di almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale della partecipazione trasferita; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune. Di ugual tenore, per l'imposta cantonale, l'art. 19 a lett. b LT.

E. 2.1.3

Con queste disposizioni, il legislatore ha codificato la giurisprudenza relativa alla cosiddetta teoria della “trasposizione”, secondo cui, quando un azionista cede, ad una società anonima che gli appartiene, delle partecipazioni ad un valore superiore al valore nominale, facendosi accreditare l'importo su un conto dell'azionista o quale apporto in natura contro rilascio di nuove azioni, il cui valore nominale corrisponde al valore intrinseco delle azioni cedute, una simile cessione di azioni non deve essere considerata un'alienazione mediante la quale l'azionista consegue un utile in capitale privato. Mediante tale operazione, in effetti, l'azionista non rinuncia al suo potere di disporre dal punto di vista economico, ma lo conserva nella forma di una partecipazione nella società che ha acquistato le partecipazioni. Il contribuente consegue in tal modo un incremento patrimoniale, che si deve ricondurre causalmente alla detenzione dei diritti di partecipazione e non alla loro cessione. Le riserve occulte, non ancora imposte, vengono in tal modo “trasposte” in un ambito in cui vige l'esenzione fiscale, per il fatto che il successivo rimborso del capitale sociale o quello del prestito non costituisce reddito imponibile per l'azionista, che eviterebbe in tal modo definitivamente l'imposta dovuta sulle riserve occulte. La società cessionaria concede pertanto all'azionista una prestazione valutabile in denaro secondo l'art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (cfr. le sentenze del Tribunale federale 2C_879/2008 del 20 aprile 2009, in RDAF 2009 II p. 386 consid. 6.1; 2P.140/2004 del 9 dicembre 2004 in RF 60/2005 p. 429 consid. 4.3 e riferimenti; Locher, Kommentar DBG, vol. I, 2 a ed., Basilea 2019, n. 25 ad art. 20 a LIFD; Cornu, Théorie de l'évasion fiscale et interprétation économique – Limites imposées par les principes généraux du droit, Losanna 2014, p. 430 e segg.). Le conseguenze fiscali della trasposizione sono limitate al valore del corrispettivo ricevuto, che nel caso di operazioni di vendita può consistere in contanti, crediti o beni materiali (titoli o altri diritti di partecipazione) (Reich/Helbing/Duss, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3 a ed., Basilea 2017, n. 113 ad art. 20a LIFD).

E. 2.1.4

Dal punto di vista economico, l'operazione è assimilabile ad una vendita a sé stessi. In effetti il potere di disporre (prerogativa economica) non dev'essere confuso con l'atto di disposizione (prerogativa giuridica). Il trasferimento di una partecipazione in una società dominata dal contribuente venditore non modifica pertanto il potere decisionale sull'oggetto della vendita o dell'apporto. Di conseguenza, in una situazione simile, non vi è un'alienazione in senso economico (Liégeois, La disponibilité du revenu, 2018, p. 327).

E. 2.1.5

Le norme legali che disciplinano le conseguenze fiscali della trasposizione costituiscono delle “safe harbour rules”, nella misura in cui il legislatore ha chiaramente espresso la sua volontà di garantire la certezza del diritto, stabilendo, in quest'ambito delle condizioni legali precise. Trattandosi di norme che si basano su una logica di tipo economico, un'interpretazione economica è evidentemente sempre possibile. Tuttavia dev'essere contenuta nei limiti del senso della norma e deve conformarsi alla volontà del legislatore. Vista la sua chiara redazione, la trasposizione non pone particolari problemi a livello interpretativo (Cornu, op. cit., p. 436; RDAF 2017 II p. 56; Messaggio concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali [Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese del 22 giugno 2005, pag. 4349; Reich/Helbing/Duss, op. cit., n. 84 ad art. 20 a LIFD).

E. 2.2

Pertanto, qualora l'operazione ricada sotto i disposti degli artt. 20 a cpv. 1 lett. b LIFD e 7 a cpv. 1 lett. b LAID (trasposizione), il venditore o la persona che apporta dei diritti di partecipazione in una società da lui stesso controllata deve pagare l'imposta, sulla differenza tra la controprestazione complessivamente ricevuta e il valore nominale dei diritti di partecipazione trasferiti come reddito della sostanza. Affinché si verifichi una trasposizione la legge prevede in sintesi le seguenti condizioni cumulative: · trasferimento di diritti di partecipazione dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica (c.d. "cambiamento di sistema"); · partecipazione del 5% almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa ("partecipazione qualificata"); · partecipazione al capitale della società di persone o della persona giuridica assuntrice, in ragione almeno del 50%, da parte del venditore o del conferente; · il totale della controprestazione ricevuta supera il valore nominale (e l'ammontare delle riserve da apporto di capitale) della partecipazione trasferita. Sono considerate partecipazioni, ai fini della trasposizione e in analogia alla prassi sulla liquidazione parziale indiretta, le quote di partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa svizzera o estera (Sulmoni , Trasposizione: un ritorno alle origini!, in NF 8/2020, p. 495; Noël , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2 a ediz., Basilea 2017, n. 9 ad art. 20a LIFD ; Reich/Weidmann, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3 a ed., Basilea 2017, n. 39 ad art. 20 LIFD).

E. 3.1

Il contribuente sostiene che non sarebbe adempiuta la condizione secondo la quale la partecipazione al capitale della società di persone o della persona giuridica assuntrice da parte del venditore o del conferente dev'essere almeno del 50%.

E. 3.2

Per quanto attiene al controllo della società assuntrice, secondo l'art. 20 a cpv. 1 lett. b LIFD, il titolare della partecipazione trasferita deve detenere almeno il 50 per cento del capitale della società acquirente dopo il trasferimento. Se l'azionista cedente detiene solo una partecipazione di minoranza nella società acquirente, il potere economico di disporre dei diritti di partecipazione conferiti è soggetto a un cambiamento fondamentale, per cui si deve ipotizzare che sia intervenuta un'alienazione e sia stato conseguito un utile in capitale esente da imposizione ("steuerfreier Kapitalgewinn"). Se l'azionista cedente non detiene almeno il 50% del capitale della società acquirente dopo il trasferimento, una trasposizione sarebbe in linea di principio esclusa, anche se dovesse controllare la società acquirente con una maggioranza di voti o altro. Tuttavia, questo approccio, basato esclusivamente sul testo di legge, non tiene conto della ratio delle disposizioni che disciplinano la trasposizione, che presuppongono il mantenimento del controllo della partecipazione trasferita. Rispettando la sistematica, si deve ammettere che il controllo può essere dato anche da una maggioranza di voti o in qualche altro modo. Il controllo può anche essere indiretto, nella misura in cui l'azionista cedente detiene almeno il 50% del capitale della società acquirente; l'unico fattore decisivo è che il cedente possa esercitare un'influenza sulle sorti della partecipazione trasferita. Anche prima dell'introduzione dell'art. 20 a LIFD, la trasposizione veniva ritenuta in circostanze particolari se gli azionisti cedenti detenevano meno del 50% delle azioni dopo il trasferimento. Ciò accadeva, in particolare, se diversi azionisti che detenevano solo una quota di minoranza collaboravano per raggiungere un obiettivo. La questione è ora

esplicitamente disciplinata dalla legge all'art. 20a cpv. 1 lett. b seconda frase LIFD, secondo cui la normativa sulla trasposizione si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune. Come nel caso della liquidazione parziale indiretta (disciplinata all'art. 20a cpv. 1 lett. a LIFD), in questo contesto occorre chiarire se il trasferimento in comune debba essere inteso come un fatto oggettivo o se la norma legale presupponga una cooperazione consapevole degli azionisti di minoranza. Tenendo conto della ratio della trasposizione, l'imposizione di un reddito della sostanza presuppone che gli azionisti minoritari agiscano di comune accordo. Se il socio che cede la sua quota non è in grado di esercitare un'influenza significativa, di fatto o di diritto, sulla politica di distribuzione legata alla partecipazione conferita, non consegue alcun reddito della sostanza. Tale potere di influenza presuppone una chiara cooperazione degli azionisti di minoranza (sentenza TF 2C_168/2017 del 26.10.2017, consid. 2.3.; Reich/Helbing/Duss, op. cit., n. 99-101 ad art. 20 a LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/ Rohner , Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4 a ed., Zurigo 2021, n. 74 ad § 20 a StG; Sulmoni , Trasposizione: un ritorno alle origini?, in NF 8/2020 p. 494; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter , Handkommentar zum DBG, 3 a ed., n. 81 ad art. 20 a LIFD; Locher , op. cit., n. 34 ad art. 20 a LIFD; sentenza dello Steuergericht del Canton Soletta del 23.1.2012, KSGE SO 2012 Nr. 1 [SGSTA.2010.87]).

E. 3.3

Come visto la società acquirente dev'essere dominata o controllata dall'azionista venditore. Una trasposizione può verificarsi però anche quando l'azionista che cede sua partecipazione detiene una partecipazione minoritaria nella società acquirente, se circostanze particolari permettono di dedurre che ci sia comunque una possibilità di controllo della società. Una situazione del genere può in particolare presentarsi quando diversi azionisti di minoranza definiscono una strategia atta a conseguire un obiettivo comune, così come accaduto nella fattispecie giudicata dal TF nella sentenza DTF 115 Ib 238 (Bernardoni/Bortolotto , La fiscalità dell'azienda, Mendrisio 2010, pag. 848).

E. 4.1

Ritornando alla fattispecie sub iudice , occorre pertanto verificare se RI 1, a seguito della vendita della sua partecipazione nella _____ alla _____ (società interamente detenuta da _____) ha comunque mantenuto il controllo sulla società acquirente. Vanno a tal fine analizzati il contratto di compravendita ed i rapporti tra i vari azionisti di minoranza coinvolti nella vendita della _____ alla _____ SA.

E. 4.2.1

_____ è una società italiana fondata nel 1966 dal padre di _____ unitamente al padre di _____. Il gruppo _____ svolge la propria attività nel settore della componentistica per automobili dove opera come fornitore di clienti quali _____ (ecc.). Azionisti, al momento della vendita dell'intero pacchetto azionario della _____ (del valore nominale di € 11'000'000.-) alla _____, erano RI 1 (quota del 30.66%), la società semplice di diritto italiano _____; detenuta da _____ al 25%) con una partecipazione del 38.66% e la _____ (società detenuta al 50% da _____) con una partecipazione del 30.66% (ricorso, pag. 3-4). Nel corso del 2014 il fondo sovrano del sultanato dell'_____ manifestava il proprio interesse a sviluppare un progetto industriale nel settore e si dichiarava interessato ad investire nella _____ mediante l'acquisto di un'importante quota e la concessione di finanziamenti " volti a

rafforzare la crescita sul mercato _____”. Il ricorrente specificava che per gli omaniti: “ (...) era fondamentale che il ricorrente e il sig. _____, essendo le persone chiave nella conduzione di _____ (n.b infatti il ricorrente rivestiva e tuttora riveste la carica di CEO di gruppo), continuassero a rimanere coinvolti nella gestione e quindi nel progetto di sviluppo di _____ stessa”. Era stato così deciso, per implementare questo progetto, di creare una società di diritto _____ (denominata poi _____) e una società sua controllata europea (_____). Il capitale iniziale di _____ venne sottoscritto in ragione del 60% da parte di _____ (società con sede a _____, acquistata ad inizio 2015 da _____ in ragione del 50% ciascuno) ed il restante 40% dalla _____ (v. allegato doc. F al ricorso).

E. 4.2.2

Il 23.4.2015 si attuava pertanto la vendita dell'intero pacchetto azionario di _____ al prezzo di € 30'000'000.- (“purchase price”). Il prezzo avrebbe dovuto essere versato come segue da parte di _____ (ndr nell'accordo Promoter era _____): “(a) EUR 15,000,000 (the “Initial Consideration”) at Completion pursuant to Clause 6.3.; and (b) EUR 15,000,000 (the “Additional Consideration”) conditional upon and immediately following receipt by _____ from the Promoter of such amount of OMR a equals EUR 11,400,000 at the _____ in accordance with the terms of the Investment Agreement (the “Promoter Re-investment Amount”) pursuant to Clause 6.5.”. Secondo i punti 6.3. e 6.5. dell'accordo di vendita: “The Purchaser shall pay the Initial Consideration by electronic transfer of immediately available funds to the accounts of the Vendors, details of which are set out opposite its respective name in the fifth column of Schedule” (6.3.); “Conditional upon and immediately following receipt by _____ of the Promoter Re-Investment Amount, the Purchaser shall pay the Additional Consideration by electronic transfer or immediately available funds to the accounts of the Vendors, details of which are set out opposite its respective name in the fifth column of Schedule 1”. Se ne deduce pertanto che, il prezzo di € 30'000'000.- avrebbe dovuto essere versato in due “tranches”: la prima immediatamente a conclusione dell'accordo, la seconda a ricezione da parte della _____ dal Promoter (e meglio la _____, società detentrici del 60% della _____) della somma di € 15'000'000.-.

E. 4.2.3

Appare indiscutibile che la _____ è posseduta da _____, unitamente a _____ nella misura del 60%: insieme, i due azionisti risultano pertanto essere, per il tramite della _____, gli azionisti di maggioranza della _____ che detiene interamente la _____. Avendo pertanto questa posizione dominante, a livello di quote di partecipazione (superiore al 50%), di per sé tutte le condizioni per ritenere data la trasposizione sono date. Trattandosi tuttavia di una posizione dominante costituita da azionisti di minoranza si tratta ancora di vedere se l'autorità fiscale abbia comprovato un agire comune di quest'ultimi, finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune.

E. 4.3.1

Occorre quindi verificare se la cessione delle partecipazioni del ricorrente e _____ sia avvenuta nell'ambito di una “cooperazione”. In questo contesto, il Tribunale federale ha confermato in diverse occasioni che, in particolare nei rapporti familiari, esiste spesso una presunzione di collaborazione (BGer 17.1.2005, 2A.234/2004= StE 2005 B 24.4. Nr. 72 E. 4.2; BGer 28.9.1999 = BStPra XV, 99; BGer 7.7.1993 = StE 1994 B 24.4. Nr. 35; BGer

12.7.1989 = StE 1990 B 24.4 Nr. 22; BGer 11.5.1983 = StE 1984 B 24.4 Nr. 1; Steuergericht del Canton Soletta KSGE SO 2012 Nr. 1, del 23.1.2012 consid. 3.3.). L'onere della prova, per determinare l'agire comune degli azionisti di minoranza è a carico dell'autorità fiscale (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter , op. cit., n. 81 ad art. 20 a LIFD).

E. 4.3.2

Nelle osservazioni al ricorso, l'Ufficio giuridico spiega in questi termini l'agire comune di _____ (pag. 10-11). Tramite _____, della quale _____ sono azionisti al 50% ciascuno, quest'ultimi hanno mantenuto in comune la partecipazione maggioritaria nella _____ (al 60%), attraverso il cumulo delle loro quote minoritarie (cfr. lettera di _____ all'attenzione dell'ambasciatore d' _____ presso il Sultanato dell' _____). Queste le considerazioni proposte dall'autorità fiscale: "(...). il sig. _____ hanno ceduto in uno actu il pacchetto azionario di _____. Malgrado la vendita del loro pacchetto azionario detenuto in _____ (per una partecipazione complessiva pari al 48%), tramite l'operazione strutturata ad hoc, si ritrovano a detenerne, non il 48% di _____, ma addirittura il 60%, grazie alla partecipazione corrispondente in _____ (detenuta da _____). (...). (...) i contribuenti sono andati ben oltre il semplice patto di sindacato: per concretizzare di concerto il reinvestimento/riorganizzazione del loro capitale, gli stessi hanno infatti addirittura costituito un veicolo comune (...), la _____, al fine di creare congiuntamente al fondo _____ la _____. (...). I contribuenti avrebbero potuto agire individualmente o tramite un proprio veicolo, ma hanno preferito agire insieme come promoters per il tramite di _____, in qualità di promotori, attuando quindi una strategia comune ben definita, mossi da obiettivi comuni, come del resto risulta inconfutabilmente dal doc. L prodotto dal sig. _____. Dal citato documento emerge come " le famiglie _____ e _____ sono proprietarie direttamente ed indirettamente della totalità della società _____"; "tale situazione imponeva un salto di dimensione troppo grande – in tempi relativamente brevi – da poter essere sostenuto dalle sole forze delle famiglie azioniste ; "siamo stati costretti a cercare di intraprendere la via del socio di capitali "; " abbiamo anche appropciare il _____"; "nel 2014 si è concretizzata l'occasione di incontrare OIF che, in cambio dello sviluppo di alcune iniziative industriali in _____, oltre alla _____ del gruppo stesso (...) avrebbe acquistato le azioni riferibili agli azionisti anziani ed avrebbe garantito sufficienti risorse finanziarie atte all'espansione internazionale del Gruppo "; "nel nostro caso tale obiettivo è stato raggiunto dalla garanzia che _____ investirà in iniziative industriali (...); "il Gruppo dovrà sviluppare almeno due iniziative industriali sul territorio omanita, generando circa 30 milioni di investimenti in 5 anni, ed oltre 200 assunzioni", " abbiamo ottenuto di avere il centro direzionale e di controllo in Svizzera"; "ci hanno imposto un numero eguale – tra promotori ed investitori - di consiglieri con parità dei diritti di voto nei CdA di _____"; "(...) qualora avessimo scelto una strada solitaria", " da parte nostra stiamo facendo pressione in _____ ad ogni livello".

E. 4.3.3

Quest'azione intrapresa di concerto tra gli azionisti _____ si fonda, secondo l'autorità fiscale sulle "strette relazioni di lunga data" delle due famiglie, rese evidenti dai seguenti elementi: · il ricorrente e il signor _____ sono i figli dei soci fondatori di _____, costituita nel 1966; · il rapporto di fiducia tra i due è talmente stretto che il signor _____ ha designato quale suo "rappresentante legale" il signor _____

nell'ambito della richiesta del permesso B (cfr. formulario individuale di domanda di soggiorno con attività lucrativa in Svizzera, 5.12.2014); · il signor _____ e _____ hanno preso in locazione congiuntamente in via _____ a _____; · il signor _____, senza essere l'amministratore unico, il 15.3.2015 ha firmato per _____ lo "shareholders" agreement relating to _____ (...), obbligando parimenti con la sua sottoscrizione il signor _____; · l'operazione di reinvestimento da parte degli azionisti di _____, era prevista sin dall'inizio, tant'è che la seconda rata di pagamento del prezzo di compravendita del pacchetto azionario fu vincolata al ricevimento di Euro 11'400'000.- dovuti dai signori _____ e _____ a titolo di reinvestimento. Si rimanda a tale proposito al punto 6.5. dell'"agreement relating to the sale and purchase of the whole of the issued share capital of _____"

E. 4.3.4

Appare pertanto evidente che _____ e _____ hanno agito di concerto: hanno cercato insieme un investitore per far fronte ad una nuova strategia aziendale ed ampliare il proprio mercato nella cosiddetta zona _____ (_____). La ricerca dell'investitore _____ ha peraltro permesso di avere sufficienti risorse finanziarie atte, sito consultato il 18.7.2022).

E. 4.4.1

Il ricorrente contesta tuttavia di poter esercitare un'influenza significativa sulla società acquirente, e meglio sulla _____: diversamente dall'autorità fiscale, non ritiene che vi sia stato un piano comune d'azione con _____ e sostiene che, sebbene la _____ risulti detenere il 60% del capitale sociale di _____, società che detiene integralmente la _____ invero, sulla base di un patto parasociale concluso con la _____ per quanto concerne la _____ (del 16.3.2015), avrebbe rinunciato " (...) al proprio potere di disporre dal punto di vista economico della _____" (ricorso p. 16). Ciò risulterebbe in maniera evidente dal patto parasociale concluso con _____. Secondo RI 1, il patto parasociale riserverebbe direttamente alla _____ " (...) e quindi al fondo sovrano dell' _____ " la determinazione dell'amministrazione societaria della _____.

E. 4.4.2

Occorre innanzitutto rilevare che la _____, la società che ha per l'appunto acquisito la partecipazione nella _____, ha la propria sede nel Canton Ticino, a _____, e che _____ ed _____ risultano avere diritto di firma individuale ed avere le posizioni rispettivamente di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di amministrazione. Risulta inoltre, sempre dalla lettura del registro di commercio in relazione alla _____, che _____, _____ ed _____ (che figurano nello Shareholder's agreement, doc. G, allegato al ricorso, quali First Investor Directors) non hanno mai avuto diritto di firma individuale e il diritto di firma collettiva a due non può essere esercitato con uno degli altri due componenti del " First Investor Directors " (p. es. _____, membro del CdA, firma collettiva a due, ma non con _____ e _____).

E. 4.4.3

Ora, come visto, per poter ammettere l'esistenza della trasposizione, in una situazione anche di azionisti di minoranza, l'unico fattore decisivo è che il cedente possa influenzare le sorti della partecipazione trasferita. Dall'analisi dell'atto costitutivo della _____ (allegato F al ricorso) si evince che il consiglio dei direttori è composto da sei membri, tre

dei quali nominati dalla _____ SA e tre dal _____. Per quanto concerne ad esempio il “quorum for the transaction of business” (p. 11 del contratto costitutivo della _____), è necessaria la presenza di tre direttori, dei quali due almeno devono rappresentare le rispettive compagini di azionisti. In merito al diritto di voto, si evince che “each director shall be entitled to one vote”. Le persone designate, aventi diritto di firma per _____, sono _____, _____, _____ e _____. Sempre dal contratto costitutivo si evince che alcune decisioni presuppongono l’unanimità degli azionisti: ad esempio (pto. 28, p. 17): “The declaration, making or payment of any dividend (whether in cash or in specie) or other distribution by the Company”, “The consolidation, subdivision, conversion or cancellation of any share capital of the Company (pto. 5)”, “Any reduction of the share capital of the Company (pto. 6)”, “The purchase or redemption of any share of the Company”.

E. 4.5

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, dalla lettura del contratto costitutivo della _____ e del patto parasociale non risulta che egli abbia abdicato ai poteri decisionali in favore della compagine azionaria omanita: basta a tal proposito rilevare gli ampi poteri lasciati ai signori _____ in seno alla _____, facilmente rilevabili dalla consultazione del registro di commercio. Ma, anche se ciò fosse stato il caso, decisivo è che l’insorgente, unitamente a _____, avendo una quota del 60% della _____, società che detiene interamente il capitale della _____, ha mantenuto il controllo della società assuntrice, con la conseguenza che si è verificata una vendita a “sé stessi”. Ne discende pertanto che risultano adempiute tutte le condizioni per riconoscere una trasposizione ed imporre il ricavo della vendita della partecipazione _____, nella misura in cui eccede il suo valore nominale, quale reddito della sostanza di RI 1.

E. 5

Il ricorso è respinto. Le spese processuali e la tassa di giustizia sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di _____ fr. 4’500.– b. nelle spese di cancelleria di _____ complessivi fr. 500.– per un totale di _____ fr. 5’000.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presen _____ Copia per conoscenza: - municipio di _____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.